REGOLAMENTO (CE) N. 2940/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore dell'olio di oliva nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio [3], ha fissato nell'allegato IX, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 giugno 1995, le quantità di prodotti del settore dell'olio d'oliva ammessi a beneficiare del regime di approvvigionamento sotto forma di un'esenzione dal dazio all'importazione oppure sotto forma di aiuto, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il fabbisogno delle isole Canarie in olio d'oliva è soddisfatto, in termini di quantità, prezzo e qualità, attraverso la mobilizzazione di oli d'oliva comunitari, a condizioni di smercio equivalente all'esenzione dai dazi all'importazione di tali oli, il che implica la concessione di un aiuto per tali consegne; che occorre fissare l'importo di tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, nonché dei prezzi praticati per l'esportazione nei paesi terzi; che a tal fine occorre differenziare l'aiuto per tipo di prodotto;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/93 [6], e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2662/94 [8];

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parare del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di olio d'oliva proveniente dalla Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, ammontano, per ciascun tipo di olio, all'importo più elevato dei due importi seguenti:

— la media degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione fissate mediante gara per gli oli in piccoli imballaggi nel corso del mese precedente quello della presentazione della domanda di titolo, maggiorata di 1 ECU/100 kg;

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
(7) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.
(8) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 33.

— la media degli importi delle restituzioni all'esportazione, fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio [1], per gli oli in piccoli imballaggi nel corso del mese precedente quello della presentazione della domanda di titolo, maggiorata di 1 ECU/100 kg.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2025/92 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere del 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.